NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

Art. 32

Disposizioni transitorie

Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e 24 maggio 1967, n. 506. Continuano altresi' ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le disposizioni che, sul piano della generalita' e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, e' vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica tipica. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le procedure e le modalita' della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

Versione in vigore dal 12 marzo 1992, non più in vigore dal 11 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini
Estremi	Legge 10 febbraio 1992, n. 164
Capo	XI — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-delle-denominazioni-d-origine-dei-vini/art-32-disposizioni-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it